

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLO STATO DELL'ARTE DELLA CANONISTICA*

SALVATORE BERLINGÒ

ABSTRACT: Omaggio a Rinaldo Bertolino, di cui si sottolinea l'avvertita esigenza di una severa mitezza del diritto, il valore primaziale della coscienza al servizio della comunione, l'apertura allo studio di un sistema di regole mai definitivamente compiuto, la *politesse* dello stile, il personalismo comunitario.

PAROLE CHIAVE: Rinaldo Bertolino.

ABSTRACT: Tribute to Rinaldo Bertolino. His work shows a deep attention to the requirements of humility in law. He puts conscience, serving communion, at the pinnacle of his thought. He has always been open to the un-finished nature of every set of norms. He cures stylistic elegance. The core of his thought is communitarian personalism.

KEYWORDS: Rinaldo Bertolino.

L'INVITO del Collega e, prima ancora, dell'Amico Rinaldo Bertolino di predisporre una introduzione alla lettura dei contributi canonistici, e/o dei canonisti, confluiti nell'ampia ed articolata Raccolta di scritti in Suo onore, offre più di uno spunto per mettere a fuoco lo stato dell'arte della nostra materia, a distanza ormai di qualche tempo da altre occasioni in cui ho avuto modo di intervenire al riguardo.¹ Anche per questo Gli sono grato della sollecitazione rivoltami, nonostante l'imbarazzo dovuto alla circostanza che fra quei contributi si annovera anche il mio.

Ritengo opportuno non effettuare una rassegna analitica, e neppure entrare nel merito dei singoli studi; mi propongo piuttosto di procedere ad un'ardua ma non impossibile introspezione della filigrana dei motivi posti alla base delle scelte compiute dagli Autori nell'apprestare i contributi presi in esame. Do per scontato, in vero, che chi vuole rendere omaggio ad un Collega si sforza sempre di calibrare il proprio apporto in relazione ai tratti carat-

* Intervento dell'Autore in occasione della consegna al Prof. Em. Rinaldo Bertolino (Aula Magna dell'Università di Torino, 17 novembre 2011) dei volumi: "Aequitas sive Deus". *Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, a cura di R. Mazzola e I. Zuanazzi, Giappichelli, Torino, 2011.

¹ Cfr., in particolare, S. BERLINGÒ, *Spunti di teoria generale nella canonistica contemporanea*, in *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di R. Bertolino, Giappichelli, Torino, 1991, 65 ss.; ID., *Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale*, «Ius eccl.», 6(1994), 64 ss.

terizzanti la personalità e l'opera dell'Omaggiato. La prospettiva in tal modo adottata torna utile altresì al fine di instaurare un confronto e di valorizzare il contatto con la dottrina e con l'umanità di Bertolino, la cui esperienza e testimonianza hanno rappresentato un saldo e costante punto di riferimento per la canonistica contemporanea.

Può apparire poco elegante, ma nella prospettiva così delineata, proprio la circostanza all'origine dell'iniziale disagio, nel corrispondere alla richiesta indirizzatami, può offrire lo spunto più spedito per dare avvio all'indagine secondo il taglio proposto.

Nel procedere, di fatti, in base al programma così delineato, risulta quanto mai agevole esordire con la esplicitazione dei motivi per cui ho scelto di destinare agli scritti in onore di Rinaldo Bertolino un saggio dal titolo *Frode alla legge o frode della legge?*. Quando mi son posto l'interrogativo apparentemente dilemmatico di cui si sostanzia il titolo suddetto, avevo ben presente che già Salvatore Pugliatti, in uno degli studi assemblati in *Diritto civile. Metodo Teoria Pratica*, si era fatto scrupolo di non utilizzare il sintagma più corrente, con l'uso del genitivo "legis", ad esso preferendo quello più ricercato, ma anche più univoco, declinato col dativo "legi".² Frode alla legge e "frode" della legge configurano due fenomeni distinti dell'esperienza giuridica; entrambi sono, tuttavia, sintomatici della consapevolezza normativa della fragilità umana e dell'attenzione dall'ordinamento mirata, a volte, a contenerla, altre volte, il più delle volte, protesa a sovvenirla offrendole una tonificante occasione di riscatto. In fondo, "frodi della legge" (*bonae fraudes legis*) sono tutte le finzioni del diritto e – come ha avuto modo di approfondire uno studioso, a me carissimo, da tutti, ne sono certo, rimpianto, Edoardo Dieni – più ancora lo sono le finzioni canoniche.³ Nella loro positiva declinazione, esse operano come una leva idonea a ribaltare la inadeguatezza delle norme, ed a proiettarle al livello di una sempre più piena ed integrale tutela e promozione della persona. In qualche modo si rivela, così, l'avvertita esigenza per una severa mitezza del diritto, ossia la chiave di comprensione più adatta, a mio avviso, per interpretare lo spiccato e peculiare ruolo assunto da Bertolino in seno alla canonistica italiana, nel tornante epocale contrassegnato dall'evento conciliare.

La riscoperta, nel corso dell'assise ecumenica, di dottrine, come quella del Cardinale Newman, intese ad evidenziare il valore primaziale della coscienza – del resto fedelmente desunto dal più autentico portato del magistero dei Padri e dei Dottori della Chiesa sul *verum-practicum* – è recepita a pieno

² Il saggio cui mi riferisco nel testo (*Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia*) si può ora leggere anche in S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, III, Giuffrè, Milano 2010 (2011, rist. agg.), 455-516.

³ Cfr. E. DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Giuffrè, Milano 2004, in specie 393 ss.

ed esaltata nelle opere di Rinaldo Bertolino: non solo in quelle tematicamente dedicate all'obiezione di coscienza, ma anche in tutte le altre in cui l'Autore insiste sull'inadeguatezza *nella e per la* Chiesa di un diritto pago della pur indispensabile ed impreteribile adesione alla sua coerenza formale *prima facie*. Secondo l'indirizzo patrocinato da Bertolino, e dai contributi degli studiosi che in quella dottrina si rispecchiano,⁴ l'ordinamento della Chiesa è (non può non essere) impegnato ad ottenere una ben più convinta ed interiorizzata, sia pur critica e continuamente riformabile, compromissione: sino all'estremo limite dell'atto epicheietico *contra legem* (per quanto sempre *secundum tenorem rationis*).

Tuttavia, anche in questa prospettiva, la coscienza del singolo non è un oracolo, ma organo tattile e sensibile al servizio della comunione ecclesiale. Si tratta di un'impostazione sottesa a molti degli studi ospitati nella Raccolta di scritti che si commenta: in quelli più apertamente all'unisono con il peculiare "genio" di Bertolino nel coniugare coscienza dell'uomo e carismi personali con la dimensione istituzionistica,⁵ libertà del fedele e autorità degli organi apicali,⁶ legge e valori nel contesto di una continua tensione dialettica fra unità o identità e pluralità o diversità,⁷ fra le esigenze della forma canonica e quelle della sostanza ecclesiale;⁸ così come in quelli condotti sulle varie estrinsecazioni delle funzioni e dei ministeri o sull'esercizio dei poteri gerarchici,⁹ sull'impianto della struttura costitu-

⁴ Cfr., da ultimo, sia pure nella sezione riservata al diritto ecclesiastico, i contributi di J. Martínez Torrón, *La objeción de conciencia a ciertos contenidos docentes en la jurisprudencia de Estrasburgo*, di R. Navarro Valls, *El concepto de objeción de conciencia en Rinaldo Bertolino*, di V. TURCHI, *Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, di S. VIOLI, *Il volto femminile delle obiezioni 'classiche'*, rispettivamente, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. II, pp. 903 ss., 921 ss., 1043 ss., 1110 ss.

⁵ Cfr., in specie, C. FANTAPPIÉ, *Carisma e istituzione nella Chiesa: la discussione canonistica in ambito cattolico dall'ottocento ad oggi*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. I, 228 ss., ma anche gli interventi di G. Lo Castro e di P. MONETA, in *Rinaldo Bertolino e la cultura canonistica ed ecclesiasticistica nell'Ateneo Torinese. Profili storico-metodologici* (Torino, 16 dicembre 2009), ivi, 15 ss., 22 ss.

⁶ Si v., ad esempio, C. Cardia, *Universalità della funzione petrina (Ipotesi ricostruttive)*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. I, 92 ss.

⁷ Cfr., per tutti, R. SOBAŃSKI, *Riflessioni sul tema "legge e valori"*, *op. et loc. ult. cit.*, 486 ss.

⁸ Cfr., da particolari e differenziate prospettive, i saggi di J. FORNÉS, *Consentimiento y forma en el acto jurídico-canónico*, e di P. MONETA, *Battesimo, appartenenza alla Chiesa e soggezione alle leggi ecclesiastiche (dopo il m.p. Omnium in mentem)*, sempre nella Raccolta di studi in onore più volte cit., vol. I, pagg. 248 ss. e 401 ss.

⁹ Si v. J. I. ARRIETA, *Ministero episcopale e organismi diocesani di partecipazione*; C. J. ERRÁZURIZ M., *Il rapporto della Chiesa come istituzione con la parola di Dio, con speciale riferimento alla missione della Gerarchia*, in "Aequitas sive Deus", cit., rispettivamente, pp. 41 ss., 185 ss. Nel contributo di Errázuriz va segnalato, fra l'altro, un acuto discrimine tra il fenomeno del c.d. *silentium obsequiosum* ed il dissenso ecclesiale (*op. cit.*, in specie p.196), che può connettersi con la tematica dell'obiezione di coscienza, di cui prima si è detto.

zionale della Chiesa, anche per gli opportuni distinguo con l'ordine dello Stato,¹⁰ sul principio genuinamente e geneticamente cristiano della laicità,¹¹ sulla duttile nervatura del processo,¹² sulla comprensiva garanzia di un'*aequitas*, non già *bursalis* o *cerebrina*, e neppure prescritta o circoscritta dalle norme, ma in esse iscritta come impulso insopprimibile al trascendimento della loro lettera, non per astrarsi in un'alea indefinita, bensì per concretarsi (meglio, "discretamente" incarnarsi: *caritas discreta*) nella piechezza di senso rivelata dal Giusto donato al mondo per la imperscrutabile Carità divina: "Aequitas sive Deus" suona, e non a caso, l'appropriato titolo dell'intera Raccolta.¹³

Senza dubbio siffatti motivi ispiratori hanno sempre guidato le opere di Rinaldo Bertolino, ma essi aleggiano, altresì, quasi per un mimetico riflesso, su tutti i contributi della parte canonistica dei volumi, anche su quelli imperniati attorno a tematiche apparentemente estranee, come potrebbe sembrare per gli studi destinati al diritto penale canonico.¹⁴ Per vero, la speditezza informale che in alcuni tratti caratterizza alcune delle misure prese in esame – quando, ad esempio, si comprimono nell'automatica irrogazione di una pena *latae sententiae* – è anch'essa ispirata all'agostiniano "ama et fac quod vis", ossia ad un insegnamento emblematico, alla luce del quale il cedimento della forma per la migliore tutela della dimensione valoriale, non sempre si traduce nella tolleranza,¹⁵ ma può pure esigere prontezza di reprimenda e

¹⁰ Cfr. i contributi di P. ERDÖ, *Le rapport entre l'Eglise et l'Etat dans la théologie de l'Eglise Catholique*, di J. HERVADA, *Lectura breve de la llamada "sigueme" a la luz de la teoría fundamental del derecho canónico* e di E. MOLANO, *Los orígenes del derecho constitucional canónico*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. II, 175 ss., 274 ss., 388 ss.

¹¹ Significativi, al riguardo, anche se con diversità di accenti, gli studi di G. FELICIANI, *La laicità dello Stato negli insegnamenti di Benedetto XVI*, di R. MAZZOLA, *Testimoniare stanca. I laici nella Chiesa e nel mondo*, e, sia pure collocati nella sezione ecclesiasticistica della più volte richiamata Raccolta, di P. CAVANA, *Educazione, religione e laicità*, di G. DALLA TORRE, *Clericalismo e anticlericalismo*, di R. PALOMINO, *Neutralidad y factor religioso: mito, principio y significado*, in "Aequitas sive Deus", cit., rispettivamente, vol. I, pp. 239 ss., 372 ss.; vol. II, pp. 660 ss., 772 ss., 948 ss.

¹² Esempiare, in argomento, il saggio di J. LLOBELL TUSET, *La confesión judicial de los cónyuges en la instr. "Dignitas connubii"*, ivi, vol. I, 294 ss.

¹³ Ne tratta, *ex professo*, M. C. RUSCAZIO, *Equità e diritto vivente: teoria e prassi dell'ordinamento ecclesiale*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. I, p. 463 ss. È il caso di segnalare che a questa giovane Autrice sono esplicitamente rivolti i ringraziamenti di Mazzola e Zuanazzi, per l'ausilio ricevuto nella raccolta degli studi in onore del comune Maestro (*op. ult. cit.*, vol. I, p. XVI).

¹⁴ Cfr. P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio dell'attività punitiva e tutela del diritto di difesa*, e R. PASCALI, *Le leggi informatiche e le latae sententiae*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. I, pp. 320 ss., 423 ss.

¹⁵ Preziosa risulta, in questo senso, la ricognizione effettuata sulle radici canonistiche di tale concetto da O. CONDORELLI, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra medioevo e antico regime)*, ivi, vol. II, in specie pp. 701-709.

nitido rigore, se giustificati dall'amore per le vittime del delitto e dello scandalo da questo provocato.¹⁶

Non senza ragione ho fatto prima ricorso al provocatorio ossimoro della "severa mitezza" del diritto, perché mi pare che renda a sufficienza l'umile ma anche fermo atteggiarsi di una coscienza capace di farsi possedere e sostenere dalla illimitata e, per tanto, non immediatamente apprensibile e comprensibile misericordia divina. Proprio ad una coscienza così (cristocon-) formata risulta paradossalmente più agevole, rispetto ad altre, acquisire piena consapevolezza dei limiti insiti nella pur non trascurabile razionalità della politica ed essere propensa a presidiarli, in una duplice direzione: quella del rifiuto di ogni sacralizzazione del potere e, per converso, quella dell'impegno per un continuo superamento dell'ordine costituito.¹⁷ Come si legge in uno dei contributi della Raccolta da cui traggono spunto queste riflessioni, ciò "esige la disponibilità al dialogo, per arrivare a un risultato comune orientato verso il futuro".¹⁸

Se il fedele – anche in forza dei principi lumeggiati dagli studi fervidamente intrapresi da Bertolino e variamente riecheggianti nei saggi di quanti Lo hanno voluto onorare – bene interpreta il senso più intimo della propria coscienza, può cogliere in fondo ad essa il *lumen gloriae* di un empito insaziabile ed inesauribile; si forma, per tal modo, in lui la convinzione che anche il sistema d'ordine o di regole apprestato a tutela della consistenza della sua interiorità, benché debba presentarsi, volta per volta, come ultimamente completabile – secondo una ineludibile esigenza di certezza – non può mai pretendere di considerarsi definitivamente compiuto. Da ciò la necessaria e coesenziale apertura a tutti gli altri sistemi di regole o "narrazioni giuridiche", anche a quelli, come gli ordinamenti degli stati-nazione, la cui pretesa di compiutezza spesso finisce con il coincidere o con lo scontrarsi con la caducità e/o precarietà dei loro poteri sovrani.¹⁹

Tutto ciò non comporta spregio per le realtà terrene o per i beni temporali, ma anzi una ponderata e "sostenibile" loro gestione, che poggia su di un "disincantato" coinvolgimento nella storia delle umane vicende e delle "cose" con queste connesse.²⁰ Non per nulla gli studi storici – anche ponde-

¹⁶ Sul contesto del detto agostiniano sia consentito il rinvio a S. BERLINGÒ, *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, 108.

¹⁷ Sembra orientato in tal senso, nelle conclusioni, il saggio di R. MAZZOLA, *Testimoniare stanca*, cit. (supra, nt. 11), in specie pp. 377-387.

¹⁸ Cfr. R. SOBAŃSKI, *Riflessioni*, cit., p. 495.

¹⁹ Ogni autentico sentire religioso può contribuire, nella prospettiva così delineata, ad implementare ed arricchire un più generale e condiviso senso civico, secondo l'indirizzo lucidamente illustrato, sulla scorta delle dottrine di Cover, da S. FERRARI, *Civil religions. Models and perspectives*, in *"Aequitas sive Deus"*, cit., vol. 1, pp. 796 ss.

²⁰ Significativa l'indagine condotta al riguardo da F. FALCHI, *La Consulta per la stesura dei*

rosi e rifiniti nei minimi dettagli – non difettano nella produzione di Rinaldo Bertolino e, direi quasi per osmosi, non mancano di essere annoverati fra quelli scritti in Suo omaggio.²¹

A questo punto, vale la pena richiamare l'attenzione su di un aspetto dell'operosità di Bertolino che, a prima vista, potrebbe giudicarsi marginale o estrinseco, e cioè la cura rivolta dal nostro Autore alla levigatezza e, oserci dire, alla *politesse* dello stile: uno stile *di* relazione e *per le* relazioni, che si rispecchia nell'atteggiarsi appropriato del lessico. Nel caso del Nostro, lo stile non è, tuttavia, suggerito da una mera esigenza estetizzante, ma dalla ricerca della forma più adatta a meglio renderne l'interiore contenuto. È la ricerca tipica dell'artista, se "l'arte che tutto fa nulla discopre", sicché, non a torto, l'arte sacra è stata definita "muta praedicatio". Per questo ritengo che gli scritti in Suo onore concernenti, ad esempio, la disciplina dei beni culturali d'interesse religioso²² intercettano pur essi le inclinazioni e l'"arte" di Rinaldo Bertolino. Più ancora, mi sentirei di affermare che le venature "estetiche" della produzione dell'Autore non solo non ne rappresentano un rivestimento superficiale ma sono piuttosto figure sintomatiche dell'approfondito impegno da Lui profuso per fare rivivere gli indirizzi più autenticamente e vitalmente "incarnazionisti" della tradizione canonistica: nel segno di una valorizzazione della dinamica degli affetti e della sua fenomenologia, oltre gli schermi o gli schemi artefatti delle astrazioni esclusivamente razionanti.

I contributi che si rispecchiano in questi tratti dell'opera di Bertolino concorrono, senz'altro, nell'evidenziare come la persona posta al centro delle Sue attenzioni e del Suo sistema di studio non è un'entità disincarnata, bensì compenetrata in un corpo plasticamente animato da un afflato superiore. Per certi versi si tratta del "corpo" che – come pone in evidenza la versione aneddotica de *L'affaire de la main volée*²³ – troppo a lungo è stato pretermesso dalle categorie astratte della pandettistica, ma che, d'altra parte, nella versione bertoliniana, non riacquista affatto la sua concretezza – come vorrebbe

canoni piobenedettini sui beni temporali: la sua attività e il dilemma diritto romano o diritto statale, op. et loc. ult. cit., pp. 209 ss.

²¹ Oltre allo studio di Falchi, ult. cit., si v. i contributi di O. CONDORELLI, *Intorno al concetto di tolleranza*, cit. (supra, nt. 15), di C. FANTAPPIÈ, *Carisma e istituzione*, cit. (supra, nt. 5), di G. BONI, *Matilde di Canossa e i canonisti del suo tempo*, di F. A. GORIA, *Quid mihi et vobis? Prelati, amministratori e parenti nella storia del diritto canonico*, di A. LUPANO, *Sant' Evasio di Casale nella liturgia e nel diritto canonico*, di L. MUSSELLI, *Per una ricostruzione della storia del diritto canonico del xx secolo* e di I. SOFFIETTI, *Il Dictatus papae e il testimone torinese (Bibl. Naz. D IV 33)*, in "Aequitas sive Deus", cit., vol. I, rispettivamente, pp. 62 ss., 259 ss., 342 ss., 413 ss., 497 ss.

²² Cfr. A. G. CHIZZONITI, *I beni culturali nell'ordinamento canonico* e, sia pure sul versante ecclesiasticistico, A. CROSETTI, *Beni culturali d'interesse religioso: i beni archivistici e librari*, op. et loc. ult. cit., pp. 125 ss., 751 ss.

²³ Cfr. J.-P. BAUD, *L'affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps*, Seuil, Paris, 1993.

l'Autore de *L'affaire* – mediante la semplice riconduzione alla categoria strettamente civilistica della “cosa”, oggetto di un esclusivo ed individualistico dominio proprietario. Il corpo umano indagato e raffigurato da Bertolino, e da coloro che ne hanno assecondato gli indirizzi rendendogli omaggio, è piuttosto – secondo la fortunata espressione coniata da anglofoni scrittori²⁴ – un *mindful body*: il corpo di un vivente soggetto personale a parte intera, di un'unità dinamica polivalente, che si realizza secondo molteplici dimensioni o, se si vuole, che “fiorisce” in forza di svariate *capability*.²⁵

È opportuno, per converso, ribadire – sempre sulla scorta di alcuni avvertiti contributi presenti nella Raccolta – che il corpo della *christifidelis persona* – come sopra accenavo, *cristoconformata* –, nella versione del personalismo comunitario fatta propria da Bertolino, non si presta affatto a favorire, come avviene nella classica ricostruzione di Kantorowicz,²⁶ alcun trapasso dalla individualità del *leader* carismatico all'ipostasi della comunità istituzionalizzata, secondo le versioni più o meno aggiornate della dottrina sul “doppio corpo” del Re, rese attuali dalle alterne vicende di *con*-sacrazione e/o *de*-sacralizzazione di alcune icone politiche coeve.²⁷ È un corpo, anzi il corpo, di coloro dei quali ed ai quali San Paolo dice “non estis vestri”, perché esposto alla gratuita oblazione del rapporto trinitario, che l'attento canonista trova modo di cogliere rispecchiata nella coniugalità familiare.²⁸ Credo proprio non trattarsi di una coincidenza se più di un contributo dedicato a Rinaldo ha affrontato questo argomento o lo ha, per lo meno, richiamato nelle tematiche connesse con la disciplina canonica del *magnum sacramentum*.²⁹

Per certo, queste ultime tematiche non si discostano da quelle tradizionali, ma – giovandosi dell'innovativo solco d'indagine tracciato da Bertolino – non sono più affrontate con il pedissequo impiego delle categorie proprie di quella che – forse troppo ingenerosamente – venne bollata col marchio

²⁴ Si v., per tutti, C. SHILLING, *The Body and Social Theory*, Sage, London, 2003.

²⁵ A. SEN, *La felicità è importante ma altre cose lo sono di più*, in *Felicità e libertà. Economia e benessere in prospettiva relazionale*, a cura di L. Bruni e P. L. Porta, Guerini e Associati, Milano, 2006, 39 ss.; ID., *The Idea of Justice*, Penguin Books (Allen Lane), London, 2009, 225.

²⁶ E. H. KANTOROWICZ, *The King's two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University, Princeton, 1957.

²⁷ Cfr. G. PAROTTO, *Corpo politico e corpo mediale. Profili biopolitici nell'era virtuale*, in www.metabasis.it, marzo 2007 (rivista di filosofia on-line, anno II, n. 3), 10 ss.

²⁸ Per più ampi sviluppi rinvio a S. Berlingò, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi:coniugalità*, in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, LEV, Città del Vaticano, 2005, 119-139.

²⁹ Si v. G. LO CASTRO, *L'indissolubilità del matrimonio nella Chiesa*, P. PELLEGRINO, *Il privilegio paolino (cann. 1143-1147)* e, in particolare, I. ZUANAZZI, *Il bonum coniugum tra ordinatio essendi e ratio agendi del matrimonio canonico*, in “*Aequitas sive Deus*”, cit., vol. I, pp. 311 ss., 451 ss., 517 ss.

di “dogmatica ludrica”.³⁰ Anche in quest’ambito la lezione di Bertolino ha indotto feconde esplorazioni e fruttuose ricostruzioni dei rapporti intersoggettivi, alla luce della rilevanza giuridica attribuita a quel fatto di sentimento, primigenio ed irreversibile, sostanziato dall’amore che, secondo il detto di un Poeta, è “comandato” e perciò “santo”, offrendosi come modello di regola aurea per la guida e per il governo di ogni funzione e rapporto ecclesiale.³¹

Anzi, la carità evangelica – che, senza fare a meno della giustizia esige, in questo tipo di prospettazioni, un suo inesausto compimento in seno alle relazioni di prossimità della *communio* – rende la Chiesa *speculum* e *signaculum* capace di promuovere non solo un sempre più pacifico ed armonioso dialogo tra le sue componenti interne ma, altresì, modelli di non belligerata convivenza tra le genti e tra le culture più diverse.³² Si esplicita, per tanto, ancora una volta, il nesso rinvenibile fra chi ha scelto di occuparsi in seno alla Raccolta di questi argomenti³³ e la figura di Bertolino, che, anche nell’espletamento di prestigiosi oneri istituzionali, da Preside e da Rettore, ha messo a frutto la Sua partecipe esperienza di canonista per una feconda realizzazione di questi valori.³⁴

Per finire: se, come presumo di credere, la tessitura della rete soggiacente ai contributi canonistici (o dei canonisti) della commentata Raccolta fa capo ad un *fil rouge* che tutti può ricondurli alla figura dello Studioso cui essa intende fare omaggio, siamo di fronte alla prova provata che – ove pure ci siano stati momenti di offuscamento nel *mos italicus* di concepire e trattare il diritto canonico – questi sono da considerare, quanto meno, in via di superamento.³⁵ La sintonia rintracciabile negli scritti prima richiamati con la “scuola” di cui Bertolino è parte insigne non denota, per altro, piatta uniformità o ripiegata chiusura su archetipi predefiniti. La schiera di Autori non italici, e quanto mai diversificati sotto l’aspetto della loro afferenza accademica, che hanno partecipato a realizzare l’affresco sintonico ma, ad un tempo, policro-

³⁰ Cfr. F. VASSALLI, *Del Ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d’amore, ovvero sia la dogmatica ludrica*, Bardi, Roma 1944.

³¹ Svolgo più compiutamente queste notazioni, da ultimo, in *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia 2008, 34 ss.

³² Su di una traduzione operativa di questo principio, fondamentale per la missione della Chiesa, si v. il contributo di J.-P. DURAND, *Oeuvre catholique de Charité: la confederation Caritas internationalis*, in *“Aequitas sive Deus”*, cit., vol. I, pp. 155 ss.

³³ Cfr. l’interessante saggio di R. MACERATINI, *Note sulla guerra nel diritto della Chiesa*, op. et loc. ult. cit., pp. 361 ss.

³⁴ In proposito risulta illuminante l’intervento di Soffietti nel corso del ricordato Convegno del 2009, op. cit. (*supra*, nt. 5), pp. 11-14.

³⁵ Cfr. M. VENTURA, *Un droit canonique critique? Origines, déclin et perspectives de l’école laïque italienne*, in *“Aequitas sive Deus”*, cit., vol. I, pp. 502 ss., in specie p. 516.

mo della Raccolta, testimonia che la scuola di cui Bertolino impersona una componente essenziale è risultata e risulta così duttile ed aperta da attrarre elementi esterni, in un *climax* accogliente capace di plasmare e di lasciarsi plasmare secondo il ritmo vitale della continuità nella discontinuità.

Mi permetto di mutuare, nel merito, alcune concettose espressioni di Natalino Irti, formulate qualche anno addietro riguardo alla “scuola giuridica di Messina”: “scuola...non è soltanto il dialogo con altre generazioni di discendenti”, è “dialogo, fedele nella continuità ed impaziente nella diversità”, tipico di una “cerchia di studiosi”, con “una sua filosofia, un metodo di ricerca, una peculiare ed inconfondibile fisionomia”. E se possono esservi “gruppi di studiosi, stretti da vincoli accademici o da predilezioni tematiche, che tuttavia non costituiscono scuola, e non formano una provincia culturale: dove il sostantivo esprime un luogo geografico, un centro animatore e germinativo, una scoperta ed individuabile provenienza”; è anche vero che “nell’orizzonte insieme aperto e serrato delle idee” possono delinearsi connessioni fra “province culturali” apparentemente discoste e addirittura lontane.³⁶ Sicché il parallelo prima evocato può rivelare una sua emblematica congruità alla luce di quanto scritto, a suo tempo, da un altro illustre civilista, Pietro Rescigno, per segnalare nella Torino di Allara e nella Messina di Pugliatti “gli esempi di esperienze forse uniche ed irripetibili, e tra loro profondamente diverse, di incontri e di comunioni...”;³⁷ dove la profondità delle differenze è tuttavia colmata proprio dalla capacità dell’incontro e della comunione, nel dialogo aperto e vicendevolmente fruttuoso.

In questo senso, prestando piena adesione a quanto affermato da Francesco Margiotta Broglio, secondo cui “Torino nel secolo scorso è stata un po’ la capitale del diritto ecclesiastico e noi ecclesiasticisti siamo tutti un po’ Torinesi”,³⁸ vorrei concludere dicendo che noi canonisti siamo tutti un po’ mediterranei,³⁹ se, sulla scorta dell’ultima scommessa istituzionale giocata da Bertolino, in piena coerenza con il Suo profilo di studioso, osiamo ancora guardare all’Europa: alla traccia profonda e significativa che su di essa imprime quel “luogo” geografico ma insieme ermeneutico, costituito dall’*humus*

³⁶ N. IRTI, *La scuola di Messina in un libro sui fatti giuridici*, Prefazione a S. Pugliatti, *I fatti giuridici. Revisione e aggiornamento di Angelo Falzea*, Giuffrè, Milano 1996, v-xxiv (1^a ed. 1945).

³⁷ Cfr. P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, 2^a ed., Laterza, Bari 1992, 261.

³⁸ Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, in *Rinaldo Bertolino e la cultura canonistica ed ecclesiasticistica nell’Ateneo Torinese*, cit., (*supra*, nt. 5), 22.

³⁹ Anche in seno alla Raccolta di studi che si commenta, questa prospettiva è ripresa da G. DAMMACCO, *La centralità del Mediterraneo e il dialogo tra le democrazie (Una lettura giuridica della “Primavera araba”)*, in *Aequitas sive Deus*, cit., vol. I, pp. 783 ss., con evidente riferimento a vicende di estrema attualità. Per un profilo diacronico e per un più specifico nesso con la scuola italiana di diritto canonico, rinvio al mio saggio *Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana, in Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. ERRÁZURIZ M. e L. NAVARRO, Giuffrè, Milano 2000, 67-69.

culturale del Mediterraneo, il Mare che media fra “terre” pur contrassegnate da profonde differenze, e che perciò si fa depositario del paradigma tipico dell’unità nella diversità, o, se si preferisce, della diversità nella continuità. In questo paradigma si compendia la cifra della “scuola italiana” dei canonisti di “laica” formazione, fulgidamente illustrata da Rinaldo Bertolino, con gli originali contributi da Lui apportati ed indotti, determinanti, e quanto mai attuali, per una rivitalizzazione della nostra disciplina.